



**Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa**

IL SEGRETARIO GENERALE

cds - Giustizia amministrativa
cds_pre - Segretariato Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0018233 - 08/10/2013 - USCITA



cds 000064033200

Ai Signori Dirigenti
delle Sezioni giurisdizionali e
consultive del Consiglio di Stato

Al Segretario Generale del C.G.A.R.S.

Ai Signori Segretari Generali
dei TT.AA.RR. e Dirigenti delle
Sezioni staccate

LORO SEDI

Oggetto: Modifica alla circolare 18 ottobre 2011 in materia di contributo unificato.

Si ritiene opportuno segnalare all SS.LL. l'integrazione apportata al paragrafo "E.1) PUBBLICO IMPIEGO" della circolare in oggetto, in ordine alla determinazione del reddito richiesto per beneficiare dell'esenzione parziale dal contributo unificato nelle controversie in materia di impiego pubblico.

Il testo della circolare, completo di tutti gli aggiornamenti, è consultabile sul sito INTRANET della Giustizia Amministrativa nella Sezione Circolari.

Roma, 17 OTT, 2013

Oberdan Forlenza



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

Il Segretario Generale

E.1) PUBBLICO IMPIEGO

- IN GENERALE.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 37, comma 6, del D.L. n. 98 del 2011 cit., la totale esenzione dall'onere fiscale delle controversie in materia di impiego pubblico, attribuite in via residuale alla giurisdizione amministrativa, è stata sostituita da un'esenzione parziale, in ragione del reddito posseduto dal ricorrente.

Deve altresì precisarsi che l'art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 cit. ha previsto il versamento del contributo unificato per i ricorsi proposti dal soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002 (via via rivalutato, come previsto dal successivo art. 77 del medesimo T.U.).

Per l'ammissione al suddetto beneficio, giusta il parere 16 settembre 2013 reso dall'Agenzia delle Entrate, occorre tenere conto del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, quale definito dall'art. 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, integrato dagli altri redditi indicati dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002, compresi quindi i redditi dei familiari conviventi nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo art. 76.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di 325,00 euro, in applicazione degli artt. 9 e 13, commi 3 e 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002.

- DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEL REQUISITO REDDITUALE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SEGRETERIA DELL'ORGANO GIUDIZIARIO.

Nell'art. 37 del D.L. n. 98 del 2011 si fa espresso riferimento, quanto alla dimostrazione del possesso di un reddito inferiore a quello minimo previsto, all'"ultima dichiarazione" dei redditi. Ciò significa che, analogamente a quanto previsto dal medesimo T.U. n. 115 del 2002 per la dimostrazione del livello reddituale richiesto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79), la parte può produrre, a mezzo del suo difensore, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per beneficiare dell'esenzione.

Alla segreteria dell'ufficio giudiziario non compete alcuna indagine di carattere fiscale. Essa è tenuta esclusivamente a trasmettere all'ufficio finanziario competente la documentazione utilizzata dall'interessato per ottenere il beneficio dell'esenzione, analogamente a quanto previsto, sempre per il patrocinio a spese dello Stato, dall'art. 127 del T.U. n. 115 del 2002, salvo procedere all'invito al pagamento del contributo unificato, qualora il procedimento di verifica fiscale desse esito negativo per l'interessato.

- RICORSI COLLETTIVI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO.

In tal caso, la dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni reddituali richieste dalla norma per usufruire dell'esenzione deve essere resa da tutti i ricorrenti, non rilevando, ai fini fiscali, che l'impugnativa sia stata proposta in forma collettiva piuttosto che in quella individuale.



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

Il Segretario Generale

Ciò comporta che, ai fini della debenza del contributo unificato nella misura di 325,00 euro complessivi (e, quindi, del controllo richiesto alla segreteria dell'ufficio giudiziario), è sufficiente che anche uno solo dei ricorrenti goda di un reddito superiore a quello indicato dalla norma, non rilevando a tal fine i rapporti interni alla parte ricorrente.

- AMBITO DI OPERATIVITA' DELL'ESENZIONE.

La previsione dell'esenzione dal contributo unificato, sia pure nei limiti di reddito innanzi indicati, riguarda anche le controversie inerenti al "rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza", atteso che la norma agevolativa, costituendo un principio generale valevole per ogni forma di pubblico impiego (in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma), prevale sulla disposizione processuale che sottopone a rito abbreviato la risoluzione delle controversie del suddetto personale.

Vanno invece sottoposte al pagamento del contributo unificato le controversie instaurate dal datore di lavoro avverso il provvedimento di diniego di cassa integrazione guadagni (cfr., in tal senso, la nota 23 marzo 2011 prot. n. 2011/31185 dell'Agenzia delle Entrate, in merito alla corretta interpretazione della normativa sul bollo).

Analogamente, è dovuto il contributo unificato in relazione a ricorsi aventi ad oggetto la nomina, il recesso ovvero la decadenza dall'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, atteso che il rapporto di lavoro è di natura privatistica e, in particolare, di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. civile, SS.UU., 26 gennaio 2011 n. 1767).